

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SCIUTO MAURIZIO

Seduta del 05/02/2021

FATTO

1. In data 16.6.2011 parte ricorrente stipulava con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, per un importo dovuto complessivo di € 26.040,00 da rimborsare in n. 120 rate da € 217,00 ciascuna.
In data 30.6.2015, parte ricorrente procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento, dopo aver pagato la rata n. 48, sulla base di un conteggio estintivo nel quale risultava stornato, a favore del debitore, l'importo di € 305,37 a titolo di "abbuoni e rimborsi".
2. In data 7.8.2015 parte ricorrente stipulava con l'intermediario convenuto un secondo contratto di finanziamento, rimborsabile mediante delegazione di pagamento, per un importo dovuto complessivo di € 25.920,00 da rimborsare in n. 120 rate da € 216,00 ciascuna.
In data 30.6.2015, parte ricorrente procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento, dopo aver pagato la rata n. 48, sulla base di un conteggio estintivo nel quale risultava stornato, a favore del debitore, l'importo di € 913,21 a titolo di "abbuoni e rimborsi".
3. Dopo aver proposto reclamo non soddisfatto, il ricorrente, con l'assistenza di un professionista, contesta i conteggi sulla base dei quali ha proceduto alla estinzione dei due suddetti finanziamenti, chiedendo il rimborso *pro quota* delle commissioni e degli

oneri assicurativi corrisposti e non goduti per la somma di € 1.374,83, per il primo dei due contratti, e di € 2.599,05 per il secondo dei due contratti.

4. L'intermediario convenuto, nelle sue controdeduzioni, con riferimento ad entrambi i contratti, afferma che le commissioni rete distributiva non maturate, riferibili sia ad attività *upfront* che *recurring*, sono calcolate in base al criterio contrattuale ed al piano annuale di rimborso allegato al contratto, entrambi accettati espressamente dal ricorrente e pertanto rimborsate, in sede di conteggio estintivo, per l'importo di € 305,37 per il primo contratto e di € 913,21 per il secondo contratto.

In relazione agli oneri assicurativi, sostiene la legittimità del criterio di rimborso alternativo al *pro rata* adottato dalle compagnie assicurative, che hanno già provveduto a effettuare rimborsi per complessivi € 915,34, corrisposti in tre pagamenti (come da documentazione allegata).

Quanto alle spese di istruttoria, si oppone alla richiesta di restituzione in ragione della loro natura *up front*.

Parte resistente aggiunge inoltre che a tacitazione di ogni ulteriore pretesa, ha corrisposto alla ricorrente la somma di € 194,40, pari alla differenza tra l'importo di € 1.109,74 - corrispondenti alla somma degli importi previsti nei due "Piani annuali di rimborso" (459,37 + 650,37) in corrispondenza della rata n° 48 (in coincidenza con la quale si è perfezionata l'estinzione) - e la cifra di € 915,34, costituita dal totale dei tre rimborsi già effettuati direttamente delle Compagnie; ed inoltre € 20,00, a titolo di refusione delle spese di procedura sostenute per la presentazione del ricorso. A comprova produce copia di assegno emesso il 22.9.2020 per un importo complessivo di € 214,40.

Conclude pertanto affinché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di rimborso degli oneri assicurativi, e perché venga, per il resto, rigettato il ricorso.

DIRITTO

5. *Premesso che:*

- ~ la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»;
- ~ secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione;
- ~ secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili;
- ~ secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, l'inammissibilità di cui si è detto *sub* 3. deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile;

- ~ secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione, il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi *up-front*;
- ~ il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analoga conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi *up-front*. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle *Disposizioni* che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (*Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE*). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso; in caso contrario, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile;

6. *premesso inoltre che:*

- ~ per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità»;
- ~ in mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione «giudiziale» secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie»;
- ~ in ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi»;
- ~ nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020;

7. *premesso inoltre che:*

- ~ nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per

l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 T.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020;

- ~ per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, t.u.b.;

8. *premesso altresì che:*

- ~ per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi»;
- ~ a partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020;

9. *sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:*

- ~ ai sensi dell'art. 125 *sexies* T.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse);
- ~ sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;
- ~ in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*);
- ~ la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

.*.

10. Venendo dunque al caso di specie, rileva il Collegio – attenendosi ai precedenti orientamenti (in particolare, v. dec. n. 10824 del 13.12.2016), quanto alla qualificazione della natura dei costi nel tipo di contratto ora esaminato, ma conformandosi al sopravvenuto principio della rimborsabilità di tutti i costi, secondo i criteri indicati dal Collegio di Coordinamento – che con riferimento alla componente *recurring* delle *commissioni rete distributiva* sono validi i criteri contrattuali accettati dal ricorrente (ristoro del 60% della commissione come indicato nel piano annuale di rimborso),



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 7469 del 21 marzo 2021

mentre quanto alla restante componente *up-front*, pari al 40%, essa è piuttosto rimborsabile secondo il criterio della curva degli interessi.

In particolare, l'importo da rimborsare con riferimento alle commissioni di distribuzione deve farsi riferimento all'importo riportato in corrispondenza della rata successiva a quella di estinzione, mentre quanto agli oneri assicurativi l'importo è quello riportato nel piano di rimborso in corrispondenza della rata di estinzione.

Sono invece da ritenersi *up-front* le *spese di istruttoria* (come già rilevato da questo Collegio nella dec. n. 15389 del 3.9.2020), da rimborsarsi quindi secondo il criterio della curva degli interessi per le ragioni già sopra rappresentate.

11. Ne consegue che parte ricorrente ha titolo ad ottenere, al netto di quanto già rimborsatole, i seguenti importi, come evidenziati, per ciascuno dei due contratti dedotti in lite, nelle due tabelle sottostanti.

FINANZIAMENTO RIMBORSABILE CON CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

durata del finanziamento ▶ 120	
rate scadute ▶ 48	
rate residue 72	
TAN ▶ 6,28%	

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	39,09%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
○	comm. rete distr. recurring (recurring)	€ 781,20	€ 468,72 ○	€ 305,34 ○	€ 305,37	€ 305,37	€ 0,00
○	comm. rete distr. up front (up front)	€ 520,80	€ 312,48 ○	€ 203,56 ○	○	○	€ 203,56
○	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 270,00 ○	€ 175,89 ○	○	○	€ 175,89
○			○	○	○	○	€ 0,00
○	oneri assicurativi ...	€ 1.115,60	€ 669,36 ○	€ 436,04 ○	€ 459,37	€ 459,37	€ 0,00
○			○	○	○	○	€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti		€ 379,45
interessi legali	si	▼

FINANZIAMENTO RIMBORSABILE CON DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

durata del finanziamento ▶ 120	
rate scadute ▶ 48	
rate residue 72	
TAN ▶ 6,41%	

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	39,14%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
○	comm. rete distr. recurring (recurring)	€ 2.319,60	€ 1.391,76 ○	€ 907,95 ○	€ 913,21	€ 913,21	€ 0,00
○	comm. rete distr. up front (up front)	€ 1.546,40	€ 927,84 ○	€ 605,30 ○	○	○	€ 605,30
○	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 270,00 ○	€ 176,14 ○	○	○	€ 176,14
○			○	○	○	○	€ 0,00
○	oneri assicurativi ...	€ 1.606,71	€ 964,03 ○	€ 628,91 ○	€ 650,37	€ 650,37	€ 0,00
○			○	○	○	○	€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti		€ 781,44
interessi legali	si	▼

12. Sull'importo complessivo così determinato, in ragione della natura di debito di valuta, dovranno essere riconosciuti gli interessi legali a far data dalla richiesta, mentre non può trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale per quanto già sopra rilevato in via generale.

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo complessivo di euro 1.160,89 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura.

Prende atto che l'intermediario ha già corrisposto alla ricorrente la somma di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA